



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 26 del 8 Luglio 2020

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 29.06.2020, N. 16

Nomina Commissione d'inchiesta "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino - Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione"5

GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 08.05.2020, N. 37

Sostituzione rappresentante ENDAS nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Chietino Lancianese"6

DECRETO 08.05.2020, N. 38

Sostituzione rappresentante Copagri L'Aquila nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Sulmona"9

DECRETO 08.05.2020, N. 39

Sostituzione rappresentante Ekoclub nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Chietino Lancianese"12

DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE 25.05.2020, N. 279

Legge Regionale 6 aprile 2020, n. 9, art. 9, comma 5. Erogazione fondi di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica. Indirizzi.....15

DELIBERAZIONE 25.05.2020, N. 282

L.R. n. 3 del 28.01.2020, art. 13 - Approvazione "Modalità per l'avvio e l'esercizio del Condhôtel nella Regione Abruzzo"19

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DETERMINAZIONE 20.05.2020, N. DPC/94

Modifica in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. della titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Aventino, nel Comune di Taranta Peligna (CH), ad uso idroelettrico, assentita con R.D. n. 5629 del 11.10.1934 - Impianto di Lama dei Peligni. Codice univoco: CH/D/27.....25

DETERMINAZIONE 20.05.2020, N. DPC/95

Modifica in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. della titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Aventino, in località Capo di Fiume del Comune di Palena (CH), ad uso idroelettrico, assentita con R.D. n. 8275 del 18.09.1919 e seguenti - Impianto di Aventino. Codice univoco: CH/D/30.....28

DETERMINAZIONE 20.05.2020, N. DPC/96

Modifica in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. della titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sangro, ad uso idroelettrico, assentita con D.P.R. n. 7881/7208 del 16.09.1951 e seguenti - Impianto di Villa Santa Maria. Codice univoco: CH/D/6131

DETERMINAZIONE 20.05.2020, N. DPC/97

Modifica in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. della titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Pescara, nel Comune di Triano (CH), ad uso idroelettrico, assentita con R.D. del 09.06.1927 e seguenti - Impianto di Triano - "Pescara 4° salto". Codice univoco: CH/D/130.....34

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

E-DISTRIBUZIONE

RIFERIMENTO: AUT_2124448 Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV in cavo interrato, nuovo tratto di linea BT 220/400 in cavo interrato, smantellamento della cabina provvisoria minibox unificata tab DG2081 e installazione di una nuova cabina Box unificata tab. DG2061 in località Piazzale De Paoli nel Comune di L'Aquila per miglioramento qualitativo della tensione.....37

RIFERIMENTO: AUT_2142892 Realizzazione scavo sulla SP 26 Turanense Km 0+995 per giuntare e posare linea elettrica MT 20 KV in cavo interrato per alimentazione cabina di consegna in MT del cliente Innocenti Immobiliare spa, in località Casa Bianca, nel Comune di Carsoli (AQ) Codice SGQ LF0000137269860.....38

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

CONSIGLIO REGIONALE

DECRETI



Al Presidente del Consiglio

Decreto n. 16/2020

VISTO l'art. 24 dello Statuto;

VISTI gli artt. 33, 34 e 146 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione n. 72 del 16/06/2020 con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera di costituire, a far data dal 9 giugno 2020, il Gruppo consiliare "Gruppo Misto" e di assegnare al medesimo "Gruppo Misto" il Consigliere regionale Marianna Scoccia, come componente di minoranza, in qualità di capogruppo, in applicazione dell'art. 25 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, dando atto che con la medesima decorrenza è sciolto il Gruppo consiliare UDC;

VISTA la nota prot. 6118 del 19/06/2020 con la quale il capogruppo del Gruppo "Lega Salvini Abruzzo" Pietro Quaresimale comunica la nuova designazione della Commissione d'inchiesta "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino – Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione";

RICHIAMATO il decreto n. 09/2020 del 26/03/2020 con il quale si è modificata la composizione della Commissione d'inchiesta avente ad oggetto: "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino – Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione";

RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa, di dover modificare la composizione della Commissione d'inchiesta avente ad oggetto: "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino – Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione";

D E C R E T A

La Commissione d'inchiesta avente ad oggetto: "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino – Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	De Renzis Luca	voti	6
Lega Salvini Abruzzo	Montepara Fabrizio	voti	2
Lega Salvini Abruzzo	Angelosante Simone	voti	2
Gruppo Misto	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Testa Guerino	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Forza Italia	D'Amario Daniele	voti	3
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	7
Fed. "Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Blasioli Antonio	voti	5
Legnini Presidente	Di Benedetto Americo	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 29/06/2020

Lorenzo Sospiri

GIUNTA REGIONALE

DECRETI



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

Decreto n. 37

Oggetto: Sostituzione rappresentante ENDAS nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Chietino Lancianese".

Pescara, 8 maggio 2020



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Decreto n. _____

Sostituzione rappresentante ENDAS nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Chietino Lancianese".

VISTA la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;

VISTA la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla Regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135/2016;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo esercita le competenze in materia di caccia e pesca nelle acque interne, riassunte dalle Province a far data dal 4 novembre 2016 attraverso il Dipartimento Agricoltura competente per materia;

VISTO l'art. 32 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i. recante "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare:

- il comma 3 che stabilisce la composizione del Comitato di Gestione e attribuisce 4 rappresentanti alle associazioni di protezione ambientale da designare in base al principio della rappresentatività a livello provinciale;
- il comma 4 che attribuisce al Presidente della Provincia (ora Regione) l'insediamento del Comitato di Gestione del Coges;

VISTA la DGR n°33/2018 con la quale è stato ricostituito il Comitato di Gestione dell'ATC Chietino Lancianese;

VISTO l'art. 3 dello Statuto dell'ATC Chietino-Lancianese, che prevede:*omissis* "I rappresentanti designati dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.";

TENUTO PRESENTE che la predetta disposizione è conformata alla previsione contenuta nello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.115/16 del 21.12.1994 e successiva deliberazione di Giunta Regionale n.7/95;

VISTA la nota prot. RA/0011310 del 16/01/2020 con la quale ENDAS ha comunicato la decisione di sostituire il proprio rappresentante nel COGES dell'ATC Chietino Lancianese, Armando Ferrante, con altro rappresentate, Massimo Spedicato;

VISTA la nota prot. n. 3311 dell'8 gennaio 2020 dell'Avvocatura Regionale in merito alla corretta applicazione della richiamata previsione contenuta all'art. 3 negli statuti degli ATC;

VISTI il curriculum, la dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e di inconferibilità, nonché la dichiarazione di cui all'art. 32, c. 5, della LR 10/04 rimessi dal Sig. Massimo Spedicato;

DATO ATTO che il presente Decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, altresì, della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99 e s.m.i.:

DECRETA

- **Di prendere atto** della sostituzione operata da ENDAS del proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale Chietino Lancianese;
- **Di prendere atto**, pertanto, che il Sig. Massimo Spedicato, quale rappresentante di ENDAS, subentra nel Comitato di Gestione dell'ATC Chietino Lancianese in sostituzione del Sig. Armando Ferrante;

DISPONE

- **Di dare comunicazione** agli interessati e all'Ambito Territoriale di Caccia Chietino Lancianese del presente provvedimento;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>,

Li

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Dott.ssa Elena SICO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco MARSILIO



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Decreto n. 38

Oggetto: Sostituzione rappresentante Copagri L'Aquila nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Sulmona".

Pescara, 8 maggio 2020



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Decreto n. _____

Sostituzione rappresentante Copagri L'Aquila nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Sulmona".

VISTA la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;

VISTA la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla Regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135/2016;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo esercita le competenze in materia di caccia e pesca nelle acque interne, riassunte dalle Province a far data dal 4 novembre 2016 attraverso il Dipartimento Agricoltura competente per materia;

VISTA l'art. 32 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i. recante "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare:

- il comma 3 che stabilisce la composizione del Comitato di Gestione e attribuisce 6 rappresentanti alle organizzazioni professionali agricole, designati in base al principio della rappresentatività a livello provinciale;
- il comma 4 che attribuisce al Presidente della Provincia (ora Regione) l'insediamento del Comitato di Gestione del Coges;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia dell'Aquila prot. n°52/57930 del 27/10/2015 con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'ATC Sulmona ;

VISTO l'art. 3 comma 6 dello Statuto dell'ATC Sulmona che prevede: "*I rappresentanti designati dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito.*";

TENUTO PRESENTE che la predetta disposizione è conformata alla previsione contenuta nello Statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.115/16 del 21.12.1994 e successiva deliberazione di giunta regionale n.7/95;

VISTA la nota prot. RA/0059498 del 28/02/2020 con la quale Copagri Prov.le di L'Aquila ha comunicato la decisione di sostituire il proprio rappresentante nel COGES dell'ATC Sulmona Antonio Tirone con Valentino Giampaolo e ha richiesto alla Regione di adottare il Decreto di nomina;

VISTA la nota prot. n. 3311 dell'8 gennaio 2020 dell'Avvocatura Regionale in merito alla corretta applicazione della richiamata previsione contenuta nell'art. 3, comma 6 dello Statuto dell'ATC Sulmona;

DATO ATTO che il presente Decreto non comporta assunzione di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTI il curriculum, la dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e di inconferibilità, nonché la dichiarazione di cui all'art. 32, c. 5, della LR 10/04 rimessi dal Sig. Valentino Giampaolo;

DATO ATTO, altresì, della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99 e s.m.i.:

DECRETA

- **Di prendere atto** della sostituzione operata da Copagri L'Aquila del proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Sulmona;
- **Di prendere atto**, pertanto, che il signor Valentino Giampaolo quale rappresentante del Copagri L'Aquila, è subentrato nel Comitato di Gestione dell'ATC Sulmona in sostituzione del signor Antonio Tirone;

DISPONE

- **Di dare comunicazione** agli interessati e all'Ambito Territoriale di Caccia Sulmona del presente provvedimento;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>,

Li

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Dott.ssa Elena SICO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco MARSILIO



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

Decreto n. 39

Oggetto: Sostituzione rappresentante Ekoclub nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Chietino Lancianese".

Pescara, 8 maggio 2020



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Decreto n. _____

Sostituzione rappresentante Ekoclub nel Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Chietino Lancianese".

VISTA la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;

VISTA la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla Regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135/2016;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo esercita le competenze in materia di caccia e pesca nelle acque interne, riassunte dalle Province a far data dal 4 novembre 2016 attraverso il Dipartimento Agricoltura competente per materia;

VISTO l'art. 32 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i. recante "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare:

- il comma 3 che stabilisce la composizione del Comitato di Gestione e attribuisce 4 rappresentanti alle associazioni di protezione ambientale da designare in base al principio della rappresentatività a livello provinciale;
- il comma 4 che attribuisce al Presidente della Provincia (ora Regione) l'insediamento del Comitato di Gestione del Coges;

VISTA la DGR n°33/2018 con la quale è stato ricostituito il Comitato di Gestione dell'ATC Chietino Lancianese;

VISTO l'art. 3 dello Statuto dell'ATC Chietino-Lancianese, che prevede: *...omissis "I rappresentanti designati dagli Enti e/o Associazioni possono essere sostituiti insindacabilmente da chi ha provveduto a designarli. I sostituti permangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del rappresentante sostituito."*;

TENUTO PRESENTE che la predetta disposizione è conformata alla previsione contenuta nello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.115/16 del 21.12.1994 e successiva deliberazione di Giunta Regionale n.7/95;

VISTA la nota prot. RA/0036218 del 07 febbraio 2020 con la quale Ekoclub Chieti ha comunicato la decisione di sostituire il proprio rappresentante nel COGES dell'ATC Chietino Lancianese, Berardocco Gabriella, con altro rappresentate, Scolavino Giuseppe;

VISTA la nota prot. n. 3311 dell'8 gennaio 2020 dell'Avvocatura Regionale in merito alla corretta applicazione della richiamata previsione contenuta nell'art. 3 dello Statuto degli ATC;

VISTI il curriculum, la dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e di inconferibilità, nonché la dichiarazione di cui all'art. 32, c. 5, della LR 10/04 di insussistenza di infrazioni per le quali è stata disposta la sospensione della licenza di caccia negli ultimi 5 anni, rimessi dal Sig. Scolavino Giuseppe, dai quali risulta l'idoneità alla sua nomina quale componente dell'Ekoclub Chieti al CoGes dell'ATC Chietino Lancianese;

DATO ATTO che il presente Decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, altresì, della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 77/99 e s.m.i.:

DECRETA

- **Di prendere atto** della sostituzione operata da Ekoclub Chieti del proprio rappresentante in seno al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale Chietino Lancianese;
- **Di prendere atto**, pertanto, che il Sig. Scolavino Giuseppe, quale rappresentante di Ekoclub Chieti, subentra nel Comitato di Gestione dell'ATC Chietino Lancianese in sostituzione della Sig.ra Berardocco Gabriella;

DISPONE

- **Di dare comunicazione** agli interessati e all'Ambito Territoriale di Caccia Chietino Lancianese del presente provvedimento;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>,

Li

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Dott.ssa Elena SICO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco MARSILIO

DGR N. 279 DEL 25/05/2020**OGGETTO****Legge Regionale 6 aprile 2020, n. 9, art. 9, comma 5. Erogazione fondi di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica. Indirizzi****VISTI:**

- la L.R. 7 giugno 1996 n. 36 "Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica", pubblicata nel B.U.R.A. 18 giugno 1996, n. 11;
- la L.R. 20 dicembre 2019 n. 45 "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11";

VISTA la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e in particolare l'art. 9, comma 5, con il quale si dispongono modifiche alla Legge Regionale 24 agosto 2018, n. 29, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2;

VISTA la L.R. 24 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica) come modificata dalla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19);

DATO ATTO che la L.R. n. 29/2018 come novellata dalla L.R. n. 9/2020, prevede:

- all' **articolo 1** quanto segue: "1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalità di tutela dell'incolumità pubblica e privata, nonché per il pagamento di fatture liquidate o liquidabili, relative a lavori in concessione effettuati, da rendicontare al concedente, è istituito un fondo di rotazione per complessivi euro 10.000.000,00. 2. Il fondo di cui al comma 1 si rende necessario anche per fare fronte alle necessità di cassa derivanti da quanto previsto nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). 3. L'erogazione delle risorse è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, corredata da una relazione che espliciti le ragioni della spesa, con indicazione del piano di rientro, di natura quinquennale. 4. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2020, secondo un piano di rientro finanziario. 5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla gestione o manutenzione degli impianti irrigui o depurativi e alle altre infrastrutture gestite dai Consorzi di bonifica; in ogni caso non possono essere utilizzate per nuove spese di personale";
- all' **articolo 2** quanto segue: "1. Per le finalità della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" con dotazione di euro 10.000.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme" con dotazione di euro 10.000.000,00"; 2. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore; 3. (abrogato); 4. I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi";

DATO ATTO, altresì, che:

- la suddetta L.R. n. 29/2018, come novellata, nell'istituire il citato **fondo di rotazione di € 10.000.000,00** non specifica, nel dettaglio, le condizioni per l'erogazione degli importi in favore di ciascun Consorzio di Bonifica, non indica i singoli importi da destinare a ciascun Consorzio di Bonifica, né indica, in riferimento al "piano di rientro finanziario" (art. 1, comma 4), la quota finanziaria per ogni singola rata e le garanzie per la Regione Abruzzo;
- il D.Lgs. 118/2011, all'allegato 4/2, punto 5.5. dispone che nel caso di concessioni di liquidità, l'impegno di spesa ed il corrispondente accertamento di entrata (tra le riscossioni di crediti) sono imputati al medesimo esercizio;
- i Consorzi di Bonifica hanno presentato le seguenti istanze di attivazione del fondo rotativo, per l'importo complessivo di € 13.475.048,38:
 - a) **Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline – Pescara – Alento – Foro – Chieti** - per l'importo di € **3.575.058,38** (nota Prot. 0002421 dell'8/4/2020);
 - b) **Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" – Pratola Peligna** per l'importo di € **1.500.000** (nota Prot. 1411 del 14 aprile 2020);
 - c) **Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto – Tordino e Vomano – Teramo** per l'importo di € **3.400.000** (nota Prot. 1845 del 27 aprile 2020);
 - d) **Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri Garigliano** – per l'importo di € 2.000.000 (nota prot. 589 del 20 aprile 2020)
 - e) **Consorzio di Bonifica Sud- Vasto** – per l'importo di € 3.000.000 (nota prot. 1231 del 15 aprile 2020).

RITENUTO pertanto di dover formulare i seguenti indirizzi per la compiuta attuazione della Legge Regionale n. 29/2018, con riferimento all'attivazione del fondo di rotazione a favore dei Consorzi di Bonifica:

- a) stabilire che è possibile attivare il fondo di rotazione, sotto forma di concessione di liquidità, senza la stipula di polizza fideiussoria, in ragione delle garanzie derivanti dal patrimonio dei Consorzi di Bonifica medesimi, quali enti pubblici economici, dagli introiti derivanti dagli oneri di contribuzione, delle previste contabilizzazioni nei propri bilanci, nonché dell'opera di vigilanza dell'Organo di Revisione di ogni singolo Consorzio di Bonifica;
- b) riparametrare gli importi del fondo rotativo, attivabili dai Consorzi di Bonifica, nel rispetto del valore massimo di € 10.000.000, così come di seguito indicato:

Consorzi	Importo richiesto	Importo massimo attivabile del FONDO DI ROTAZIONE calcolato in proporzione al richiesto
Consorzio BONIFICA INTERNO	€ 1.500.000,00	€ 1.113.167,72
CONSORZIO BONIFICA CENTRO	€ 3.575.058,38	€ 2.653.093,05
CONSORZIO BONIFICA OVEST	€ 2.000.000,00	€ 1.484.223,63
CONSORZIO BONIFICA NORD	€ 3.400.000,00	€ 2.523.180,16
CONSORZIO BONIFICA SUD	€ 3.000.000,00	€ 2.226.335,44
TOTALE	€ 13.475.058,38	€ 10.000.000,00

- c) stabilire che ciascun Consorzio con specifica richiesta, da inoltrare al Dipartimento Agricoltura, indichi le ragioni sottese alla richiesta stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della LR. 29/2018 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la somma del fondo di rotazione da concedere a titolo di liquidità, tenuto conto del limite massimo di cui alla tabella che precede;
- d) stabilire che ciascun Consorzio effettui la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da

- effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento, contabilizzando i progressivi rimborsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 della L.R. 29/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) stabilire che ciascun Consorzio restituisca l'importo oggetto della concessione di liquidità alla Regione entro il 31 dicembre 2020, salvo il ricorrere di cause di forza maggiore imputabili all'emergenza sanitaria da COVID 19 o situazioni imprevedibili;
- f) stabilire che la restituzione della somma concessa a titolo di liquidità possa essere disposta per quote, fino a concorrenza dell'importo da restituire;
- g) stabilire che, laddove ricorra una delle cause indicate dalla lettera e), il Consorzio di Bonifica interessato comunichi alla Regione, con ogni possibile urgenza e comunque non oltre il 30 novembre 2020, l'impossibilità di restituire quanto dovuto entro la data del 31/12/2020, indicando, contestualmente, la tempistica di restituzione che dovrà essere la più celere possibile;
- h) stabilire che, laddove non fosse possibile procedere per il Consorzio, anche parzialmente, alla restituzione di quanto dovuto, siano proposte dal Dipartimento Agricoltura le conseguenti iniziative da assumere nell'ambito del bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA la L.R. 77/1999 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Agricoltura in ordine alla regolarità tecnica e legittimità, nel rispetto degli articoli 23 e 24 della LR n. 77/1999, attraverso la sottoscrizione del presente atto;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni suindicate che si richiamano integralmente:

- a) di stabilire che è possibile attivare il fondo di rotazione, sotto forma di concessione di liquidità, senza la stipula di polizza fideiussoria, in ragione delle garanzie derivanti dal patrimonio dei Consorzi di Bonifica medesimi, quali enti pubblici economici, dagli introiti derivanti dagli oneri di contribuzione, delle previste contabilizzazioni nei propri bilanci, nonché dell'opera di vigilanza dell'Organo di Revisione di ogni singolo Consorzio di Bonifica;
- b) di riparametrare gli importi del fondo rotativo, attivabili dai Consorzi di Bonifica, nel rispetto del valore massimo di € 10.000.000, così come di seguito indicato:

Consorzi	Importo richiesto	Importo massimo attivabile del FONDO DI ROTAZIONE calcolato in proporzione al richiesto
Consorzio BONIFICA INTERNO	€ 1.500.000,00	€ 1.113.167,72
CONSORZIO BONIFICA CENTRO	€ 3.575.058,38	€ 2.653.093,05
CONSORZIO BONIFICA OVEST	€ 2.000.000,00	€ 1.484.223,63
CONSORZIO BONIFICA NORD	€ 3.400.000,00	€ 2.523.180,16
CONSORZIO BONIFICA SUD	€ 3.000.000,00	€ 2.226.335,44
TOTALE	€ 13.475.058,38	€ 10.000.000,00

- c) di stabilire che ciascun Consorzio con specifica richiesta, da inoltrare al Dipartimento Agricoltura, indichi le ragioni sottese alla richiesta stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della LR. 29/2018 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la somma del fondo di rotazione da concedere a titolo di liquidità, tenuto conto del limite massimo di cui alla tabella che precede;
- d) di stabilire che ciascun Consorzio effettui la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento, contabilizzando i progressivi rimborsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 della LR. 29/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) di stabilire che ciascun Consorzio restituisca l'importo oggetto della concessione di liquidità alla Regione entro il 31 dicembre 2020, salvo il ricorrere di cause di forza maggiore imputabili all'emergenza sanitaria da COVID 19 o situazioni imprevedibili;
- f) di stabilire che la restituzione della somma concessa a titolo di liquidità possa essere disposta per quote, fino a concorrenza dell'importo da restituire;
- g) di stabilire che, laddove ricorra una delle cause indicate dalla lettera e), il Consorzio di Bonifica interessato comunichi alla Regione, con ogni possibile urgenza e comunque non oltre il 30 novembre 2020, l'impossibilità di restituire quanto dovuto entro la data del 31/12/2020, indicando, contestualmente, la tempistica di restituzione che dovrà essere la più celere possibile;
- h) stabilire che, laddove non fosse possibile procedere per il Consorzio, anche parzialmente, alla restituzione di quanto dovuto, siano proposte dal Dipartimento Agricoltura le conseguenti iniziative da assumere nell'ambito del bilancio pluriennale 2021/2023;
- i) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovino copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 103000/1 "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" (Titolo 3, Missione 16, Programma 01) del bilancio di previsione 2020;
- j) di pubblicare il presente provvedimento, in forma integrale, sul BURAT e sul sito internet www.regione.abruzzo.it, Sezione Amministrazione Trasparente;
- k) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Agricoltura, al Dipartimento Risorse e ai Consorzi di Bonifica interessati.

L'Estensore

Dott. Gianluca Massi

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

(firma)

Il Dirigente del Servizio

(Vacante)

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott.ssa Elena Sico

Il Componente la Giunta

Emanuele Imprudente



GIUNTA REGIONALE

Omissis

OGGETTO

L.R. n. 3 del 28.01.2020, art. 13 - Approvazione “Modalità per l’avvio e l’esercizio del Condhotel nella Regione Abruzzo”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.» (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.262 del 11.11.2014 - Suppl. Ordinario n. 85);

VISTO, in particolare, l’art. 31 “Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri” del richiamato D.L. 133/2014, che al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti:

- introduce la tipologia dei Condhotel definendo tali *“gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati”*;
- demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definizione delle condizioni di esercizio degli stessi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 recante "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei Condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2020, n. 3 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020), pubblicata sul BURA n. 10 Speciale del 31 gennaio 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 13 della L.R. n. 3 del 28.01.2020 che ha modificato la L.R. 33 luglio 1982, n. 45 "Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo", prevedendo tra le tipologie di aziende alberghiere anche i Condhotel di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 e rinviando le modalità di avvio ed esercizio di tali attività a successivi provvedimenti attuativi;

CONSIDERATO che con nota Prot. RA/ 0066999/20 del 05/03/2020, è stata trasmessa alle associazioni di categoria rappresentative delle strutture ricettive turistiche la bozza del documento recante le "Modalità per l'avvio e l'esercizio di Condhotel";

RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 3 del 28.01.2020, le procedure per l'avvio e l'esercizio del Condhotel definite nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che tengono conto delle uniche osservazioni pervenute da Federturismo Abruzzo, acquisite agli atti con prot. RA/80465 del 19/03/2020;

DATO ATTO che con DGR n. 316 del 03.06.2019 è stata approvata la modulistica SCIA in materia di Strutture ricettive alberghiere, ivi compresa quella relativa ai Condhotel, in attuazione dell'Accordo sancito ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera C) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati Repertorio atti n. 28/CU del 17 Aprile 2019;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento "Turismo, Cultura e Paesaggio" e dal Dirigente del Servizio "Politiche turistiche, demanio marittimo e sostegno alle imprese" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa ed integralmente richiamate:

- 1. di approvare**, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 3 del 28.01.2020, le procedure per l'avvio e l'esercizio del Condhotel definite nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recante "Modalità per l'avvio e l'esercizio di Condhotel nella Regione Abruzzo";
- 2. di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.;

OMISSIS

Segue Allegato



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO – DPH
DPH002 - SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE,
DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

**MODALITÀ PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEL CONDHOTEL
Indicazioni applicative e operative**

Il presente documento stabilisce le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di Condhotel ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 3 del 20 gennaio 2020 e fornisce indicazioni applicative e operative per una uniforme attuazione nel territorio regionale.

1. Riferimenti normativi per l'attività di Condhotel

I principali riferimenti normativi sono i seguenti:

- D.P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018) recante "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei Condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
- L.R. n. 3 del 20 gennaio 2020, art 13, comma 1, di modifica ed integrazione della L.R. 33 luglio 1982, n. 45 "Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo", introduce tra le tipologie di aziende alberghiere anche i Condhotel.

2. Definizioni e condizioni di esercizio dell'attività di Condhotel

Le definizioni relative al Condhotel sono stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13, ed, in particolare, dagli Art. 2 "Ambito di applicazione", Art. 3 "Definizioni" e Art. 4 "Condizioni di esercizio dei Condhotel".

3. Modalità di avvio del Condhotel

L'attività di Condhotel è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con le modalità di cui agli artt. 9 e 9 bis della L.R. 26. gennaio 1993, n. 11 "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica".

Per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), è utilizzata la nuova modulistica unica regionale delle strutture ricettive alberghiere approvata con D.G.R. n. 316 del 3 giugno 2019 in attuazione dell'Accordo sancito ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati Repertorio atti n. 28/CU del 17 Aprile 2019 .

4. Modalità di esercizio del Condhotel

La classificazione del Condhotel è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 11/93.

Il Condhotel ha la classificazione minima di 3 stelle conseguite dopo l'intervento di riqualificazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. n. 13 del 22 gennaio 2018.

La classificazione è attribuita ai sensi ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 45/1982, tenuto conto dei punteggi assegnati in relazione ai servizi e requisiti previsti dalle Tabelle A e B allegate alla L.R. n. 45/1982, e degli standard minimi previsti dal D.P.C.M. del 21 ottobre 2008 (G.U. N. 34 dell'11 febbraio 2009) "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera".

Al Condhotel si applicano, limitatamente alla parte di compendio immobiliare a destinazione turistico – ricettiva, gli obblighi di comunicazione previsti dalla L.R. n. 11/1993.

5. Indicazioni interpretative ed applicative

Il presente atto fornisce, di seguito, indicazioni interpretative ed applicative utili per una uniforme attuazione nel territorio regionale, con riferimento, in particolare, agli Art. 2 "Ambito di applicazione", Art. 3 "Definizioni" e Art. 4 "Condizioni di esercizio dei Condhotel".

5.1 Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 2 "Ambito di applicazione" del D.P.C.M. n. 13/2018, le norme del Regolamento si applicano **agli esercizi alberghieri esistenti**, e si applicano, pertanto, sia agli **Alberghi** che alle **Residenze Turistico Alberghiere** (RTA) di cui alla L.R. 23 luglio 1982, n. 45 "Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo".

Gli immobili devono essere **esistenti** alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 31, conv. in Legge 11 novembre 2014, n. 164 aventi destinazione ricettiva alberghiera e sui quali risulta apposto il vincolo alberghiero o sussista un vincolo di destinazione ricettiva alberghiera derivante dalla strumentazione urbanistica comunale.

A tal fine, non rileva se nei predetti immobili l'attività ricettiva alberghiera risulti avviata, sospesa o cessata.

5.2 Definizione del Condhotel

Per la definizione di Condhotel si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 13/2018.

5.3 Condizioni di Esercizio del Condhotel

Gli esercizi alberghieri esistenti che intendono trasformarsi in Condhotel sono tenuti a rispettare le condizioni di esercizio di cui agli art. 4 e 5 del D.P.C.M. n. 13/2018.

A tal fine si tiene conto delle seguenti indicazioni applicative:

- a) **Numero minimo di camere/unità abitative del Condhotel:** la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. n. 13 del 22 gennaio 2018 relativa alla presenza di almeno sette camere deve essere intesa nel senso che, all'esito della trasformazione in Condhotel, devono permanere almeno sette alloggi (che possono assumere la configurazione di solo camere; solo unità abitative; oppure camere ed unità abitative) a destinazione turistico ricettiva;
- b) **Rapporto tra superfici complessive ad uso turistico ricettivo e ad uso residenziale:** all'esito della trasformazione si avrà un complesso costituito da alloggi sia a destinazione turistico – ricettiva che residenziale.
L'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. n. 13/2018 prevede che la superficie netta delle unità abitative a destinazione residenziale deve rispettare la percentuale massima del 40 per cento della superficie netta destinata alle camere/unità abitative che mantengono la destinazione turistico ricettiva.
Nella superficie netta destinata alle camere /unità abitative a destinazione turistico ricettiva sono da ricomprendere i servizi igienici, i locali accessori, (angolo cottura, zona soggiorno etc.) , i pianerottoli ed i corridoi di accesso qualora ad esclusivo servizio degli alloggi ad uso turistico ricettivo, escludendo dal computo della superficie del compendio immobiliare i locali ad uso comune (quali la reception, il bar, sala ristorante, sala soggiorno, centro benessere ed altri).
- c) **Vincolo di destinazione - modalità di svincolo:** il mutamento della destinazione d'uso da turistico ricettiva a residenziale comporta un frazionamento immobiliare e la conseguente variazione della categoria catastale.

6. Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, si rinvia al Regolamento di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13 recante “Regolamento per la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel , nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC 94

DEL 20 MAGGIO 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE - DPC017

UFFICIO Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Modifica in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. della titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Aventino, nel Comune di Taranta Peligna (CH), ad uso idroelettrico, assentita con R.D. n. 5629 del 11.10.1934 – Impianto di Lama dei Peligni. **Codice univoco: CH/D/27.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTA la L. 07.08.1990, n.241 e successive modifiche;

VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. nn. 72/1998, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011 e s.m.i.;

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le "Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale, approvato con D.P.G.R. n. 3/2007, recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

VISTO l'art. 46 del citato Decreto n. 3/Reg./2007;

PREMESSO CHE con Determina Direttoriale n. DC/17 del 12.02.2009 la Soc. Enel Green Power S.p.A. è stata riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Aventino assentita con R.D. n. 5629 del 11.10.1934 e regolata dal Disciplinare n. 2788 di rep. del 02.12.1932;

VISTA la nota prot. n. 33746 del 05.02.2020 di con la quale il Servizio Procedente del Genio Civile Chieti, a seguito dell'istanza prot. n.85 del 20.1.2019 con cui l'Enel Green Power Italia s.r.l. ha richiesto di subentrare alla Società Enel Green Power s.p.a., nella titolarità, tra l'altro, della concessione relativa alla derivazione di acqua indicata in oggetto, ha espresso il parere favorevole al cambio di titolarità della concessione di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che con la medesima nota n.33746/20 il Servizio Procedente ha trasmesso a questo Dipartimento l'atto notarile n.60397 di Rep. del 19.12.2019 relativo alla stipula della scissione parziale della Società Enel Green Power S.p.A., in favore di Enel Green Power Italia S.r.l.;

PRESO ATTO della nota prot. n.085 del 20.12.2019 con la quale l'Enel Green Power Italia s.r.l., premesso:

- che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l.;
- e che in successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale della società Enel Green Power S.p.A. in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., con atto del notaio Atlante di Roma, Racc. n. 30932Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020,

ha chiesto di subentrare alla società Enel Green Power S.p.a. nella titolarità delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico delle Centrali, tra cui quella in oggetto, specificando che *“Enel Green Power Italia s.r.l. è destinata a rimanere nel Gruppo Enel, sotto il controllo, diretto o indiretto, di Enel S.p.A., e alla stessa sono state attribuite, tra l'altro, tutte le attività e risorse di Enel Green Power S.p.A. relative all'ambito idroelettrico e, pertanto, in virtù dell'operazione di scissione sopra richiamata, la scrivente società subentra ad Enel Green Power S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima, e dichiara di avere la piena disponibilità tecnico-organizzativa ed economica per operare ed esercire professionalmente ed esattamente le concessioni idroelettriche in oggetto”*;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 33746 del 05.02.2020 il Servizio Procedente, visto l'atto di scissione parziale della Società Enel Green Power S.p.A. a favore della Società Beneficiaria Enel Green Power Italia S.r.l., registrato a Roma 5 in data 20/12/2019 con n.16543, ai sensi dell'art.46 del Decreto n.3/Reg./2007, ha legittimato l'istanza della Società Enel Green Power S.p.A. relativa al cambio di titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica a favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 46 del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007 che dispone *“le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti”*;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.;

DETERMINA

1. Che la Società Enel Green Power Italia s.r.l. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Aventino per l'impianto di Lama dei Peligni, assentita con R.D. n. 5629 dell'11.10.1934 e regolata dal Disciplinare n.2788 di Rep. del 02.12.1932 e già riconosciuta ad Enel Green Power S.p.A. con Determina Direttoriale n. DC 17 del 12.02.2009, subordinatamente:
 - all'esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati nel Disciplinare che regola la concessione, nonché delle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D.11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni e di tutte le norme vigenti che regolamentano la


- materia delle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, il minimo deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime;
- al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi legali maturati e maturandi, nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da determinarsi in base alla vigente normativa in materia;
2. I Dirigenti del Servizio Genio Civile L'Aquila e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ai sensi dell'art. 41 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione del presente provvedimento;
 3. Di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto in questo Atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.

Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara
F.to digitalmente



L'Estensore
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
dott. Luca Valente
F.to digitalmente

Firmato digitalmente da VALENTE LUCA
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 20/05/2020 10:23:46





GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC 95

DEL 20 MAGGIO 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE - DPC017

UFFICIO Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Modifica in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. della titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Aventino, in località Capo di Fiume del comune di Palena (CH), ad uso idroelettrico, assentita con R.D. n. 8275 del 18.09.1919 e seguenti – Impianto di Aventino. **Codice univoco: CH/D/30.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTA la L. 07.08.1990, n.241 e successive modifiche;

VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. nn. 72/1998, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011 e s.m.i.;

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le "Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale, approvato con D.P.G.R. n. 3/2007, recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee";

VISTO l'art. 46 del citato Decreto n. 3/Reg./2007;

PREMESSO CHE con Determina Direttoriale n. DC/30 del 12.02.2010 la Soc. Enel Green Power S.p.A. è stata riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Aventino assentita con R.D. n. 8275 del 18.09.1919 e D.M. n. 1376 del 03.02.1927 e regolata dal Disciplinare n. 1226 di rep. del 13.07.1919 e n. 2089 di rep. del 27.01.1924;

VISTA la nota prot. n. 33746 del 05.02.2020 di con la quale il Servizio Procedente del Genio Civile Chieti, a seguito dell'istanza prot. n.85 del 20.1.2019 con cui l'Enel Green Power Italia s.r.l. ha richiesto di subentrare alla Società Enel Green Power s.p.a., nella titolarità, tra l'altro, della concessione relativa alla derivazione di acqua indicata in oggetto, ha espresso il parere favorevole al cambio di titolarità della concessione di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che con la medesima nota n.33746/20 il Servizio Procedente ha trasmesso a questo Dipartimento l'atto notarile n.60397 di Rep. del 19.12.2019 relativo alla stipula della scissione parziale della Società Enel Green Power S.p.A., in favore di Enel Green Power Italia S.r.l.;

PRESO ATTO della nota prot. n.085 del 20.12.2019 con la quale l'Enel Green Power Italia s.r.l., premesso:

- che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l.;
- e che in successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale della società Enel Green Power S.p.A. in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., con atto del notaio Atlante di Roma, Racc. n. 30932Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020,

ha chiesto di subentrare alla società Enel Green Power S.p.a. nella titolarità delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico delle Centrali, tra cui quella in oggetto, specificando che *“Enel Green Power Italia s.r.l. è destinata a rimanere nel Gruppo Enel, sotto il controllo, diretto o indiretto, di Enel S.p.A., e alla stessa sono state attribuite, tra l'altro, tutte le attività e risorse di Enel Green Power S.p.A. relative all'ambito idroelettrico e, pertanto, in virtù dell'operazione di scissione sopra richiamata, la scrivente società subentra ad Enel Green Power S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima, e dichiara di avere la piena disponibilità tecnico-organizzativa ed economica per operare ed esercitare professionalmente ed esattamente le concessioni idroelettriche in oggetto”*;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 33746 del 05.02.2020 il Servizio Procedente, visto l'atto di scissione parziale della Società Enel Green Power S.p.A. a favore della Società Beneficiaria Enel Green Power Italia S.r.l., registrato a Roma 5 in data 20/12/2019 con n.16543, ai sensi dell'art.46 del Decreto n.3/Reg./2007, ha legittimato l'istanza della Società Enel Green Power S.p.A. relativa al cambio di titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica a favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 46 del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007 che dispone *“le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti”*;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.;

DETERMINA

1. Che la Società Enel Green Power Italia s.r.l. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Aventino per l'impianto di Aventino, assentita con R.D. n. 8275 del 18.09.1919 e D.M. n. 1376 del 03.02.1927 e regolata dal Disciplinare n. 1226 di rep. del 13.07.1919 e n. 2089 di rep. del 27.01.1924 e già riconosciuta ad Enel Green Power S.p.A. con Determina Direttoriale n. DC/30 del 12.02.2010, subordinatamente:
 - all'esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati nel Disciplinare che regola la concessione, nonché delle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D.11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni e di tutte le norme vigenti che regolamentano la materia delle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, il minimo deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime;

- al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi legali maturati e maturandi, nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da determinarsi in base alla vigente normativa in materia;
- 2. I Dirigenti del Servizio Genio Civile Chieti e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ai sensi dell'art. 41 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione del presente provvedimento;
- 3. Di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente provvedimento.


COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto in questo Atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.

Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara

F.to digitalmente



L'Estensore
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
dott. Luca Valente
F.to digitalmente

Firmato digitalmente da VALENTE LUCA
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 20/05/2020 10:25:19





GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC 96

DEL 20 MAGGIO 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE - DPC017

UFFICIO Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Modifica in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. della titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Sangro, ad uso idroelettrico, assentita con D.P.R. n. 7881/7208 del 16.09.1951 e seguenti – Impianto di Villa Santa Maria. **Codice univoco: CH/D/61.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTA la L. 07.08.1990, n.241 e successive modifiche;

VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. nn. 72/1998, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011 e s.m.i.;

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998”;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale, approvato con D.P.G.R. n. 3/2007, recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

VISTO l’art. 46 del citato Decreto n. 3/Reg./2007;

PREMESSO CHE con Determina Direttoriale n. DC/16 del 12.02.2010 la Soc. Enel Green Power S.p.A. è stata riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume Sangro assentita con D.P.R. n. 7881/7208 del 16.09.1951 e seguenti e regolata dal Disciplinare n. 7598 di Rep. del 31.12.1948 e dal Disciplinare suppletivo n. 9954 di Rep. del 25.06.1951;

VISTA la nota prot. n. 33746 del 05.02.2020 di con la quale il Servizio Procedente del Genio Civile Chieti, a seguito dell'istanza prot. n.85 del 20.1.2019 con cui l'Enel Green Power Italia s.r.l. ha richiesto di subentrare alla Società Enel Green Power s.p.a., nella titolarità, tra l'altro, della concessione relativa alla derivazione di acqua indicata in oggetto, ha espresso il parere favorevole al cambio di titolarità della concessione di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che con la medesima nota n.33746/20 il Servizio Procedente ha trasmesso a questo Dipartimento l'atto notarile n.60397 di Rep. del 19.12.2019 relativo alla stipula della scissione parziale della Società Enel Green Power S.p.A., in favore di Enel Green Power Italia S.r.l.;

PRESO ATTO della nota prot. n.085 del 20.12.2019 con la quale l'Enel Green Power Italia s.r.l., premesso:

- che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l.;
- e che in successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale della società Enel Green Power S.p.A. in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., con atto del notaio Atlante di Roma, Racc. n. 30932Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020,

ha chiesto di subentrare alla società Enel Green Power S.p.a. nella titolarità delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico delle Centrali, tra cui quella in oggetto, specificando che *"Enel Green Power Italia s.r.l. è destinata a rimanere nel Gruppo Enel, sotto il controllo, diretto o indiretto, di Enel S.p.A., e alla stessa sono state attribuite, tra l'altro, tutte le attività e risorse di Enel Green Power S.p.A. relative all'ambito idroelettrico e, pertanto, in virtù dell'operazione di scissione sopra richiamata, la scrivente società subentra ad Enel Green Power S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima, e dichiara di avere la piena disponibilità tecnico-organizzativa ed economica per operare ed esercire professionalmente ed esattamente le concessioni idroelettriche in oggetto"*;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 33746 del 05.02.2020 il Servizio Procedente, visto l'atto di scissione parziale della Società Enel Green Power S.p.A. a favore della Società Beneficiaria Enel Green Power Italia S.r.l., registrato a Roma 5 in data 20/12/2019 con n.16543, ai sensi dell'art.46 del Decreto n.3/Reg./2007, ha legittimato l'istanza della Società Enel Green Power S.p.A. relativa al cambio di titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica a favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 46 del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007 che dispone *"le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti"*;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.;

DETERMINA

1. Che la Società Enel Green Power Italia s.r.l. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Sangro per l'impianto di Villa Santa Maria, assentita con D.P.R. n. 7881/7208 del 16.09.1951 e seguenti e regolata dal Disciplinare n. 7598 di Rep. del 31.12.1948 e dal Disciplinare suppletivo n.9954 di Rep. del 25.06.1951, già riconosciuta ad Enel Green Power S.p.A. con Determina Direttoriale n. DC 16 del 12.02.2010, subordinatamente:
 - all'esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettagliati nel Disciplinare che regola la concessione, nonché delle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D.11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni e di tutte le norme vigenti che regolamentano la

- materia delle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, il minimo deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime;
- al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi legali maturati e maturandi, nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da determinarsi in base alla vigente normativa in materia;
2. I Dirigenti del Servizio Genio Civile Chieti e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ai sensi dell'art. 41 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione del presente provvedimento;
 3. Di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto in questo Atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.

Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara



L'Estensore
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
dott. Luca Valente
F.to digitalmente





GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC 97

DEL 20 MAGGIO 2020

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE - DPC017

UFFICIO Concessioni Derivazioni Idriche

OGGETTO: Modifica in favore di Enel Green Power Italia S.r.l. della titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Pescara, nel Comune di Triano (CH), ad uso idroelettrico, assentita con R.D. del 09.06.1927 e seguenti – Impianto di Triano – “Pescara 4° salto”. **Codice univoco: CH/D/130.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le successive modificazioni;

VISTA la L. 07.08.1990, n.241 e successive modifiche;

VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTE le LL.RR. nn. 72/1998, 11/1999, 7/2003, 15/2004, 6/2005 e 25/2011 e s.m.i.;

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, contenente le “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998”;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale, approvato con D.P.G.R. n. 3/2007, recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

VISTO l’art. 46 del citato Decreto n. 3/Reg./2007;

PREMESSO CHE con Determina Direttoriale n. DC/18 del 12.02.2010 la Soc. Enel Green Power S.p.A. è stata riconosciuta titolare della concessione di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Pescara assentita con R.D. del 09.06.1927 e regolata dal Disciplinare n. 2318 di rep. del 29.09.1926, Disciplinare aggiuntivo n. 2608 di rep. del 13.07.1929 e secondo Disciplinare aggiuntivo n. 3288 di rep. del 27.04.1939;

VISTA la nota prot. n. 33746 del 05.02.2020 di con la quale il Servizio Procedente del Genio Civile Chieti, a seguito dell'istanza prot. n.85 del 20.1.2019 con cui l'Enel Green Power Italia s.r.l. ha richiesto di subentrare alla Società Enel Green Power s.p.a., nella titolarità, tra l'altro, della concessione relativa alla derivazione di acqua indicata in oggetto, ha espresso il parere favorevole al cambio di titolarità della concessione di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che con la medesima nota n.33746/20 il Servizio Procedente ha trasmesso a questo Dipartimento l'atto notarile n.60397 di Rep. del 19.12.2019 relativo alla stipula della scissione parziale della Società Enel Green Power S.p.A., in favore di Enel Green Power Italia S.r.l.;

PRESO ATTO della nota prot. n.085 del 20.12.2019 con la quale l'Enel Green Power Italia s.r.l., premesso:

- che in data 16 settembre 2019 è stata costituita la società Enel Green Power Italia S.r.l.;
- e che in successiva data 19 dicembre 2019 è stata stipulata la scissione parziale della società Enel Green Power S.p.A. in favore di Enel Green Power Italia S.r.l., con atto del notaio Atlante di Roma, Racc. n. 30932Rep. n.60397 del 19.12.2019, con effetti dal 1° gennaio 2020,

ha chiesto di subentrare alla società Enel Green Power S.p.a. nella titolarità delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico delle Centrali, tra cui quella in oggetto, specificando che *“Enel Green Power Italia s.r.l. è destinata a rimanere nel Gruppo Enel, sotto il controllo, diretto o indiretto, di Enel S.p.A., e alla stessa sono state attribuite, tra l'altro, tutte le attività e risorse di Enel Green Power S.p.A. relative all'ambito idroelettrico e, pertanto, in virtù dell'operazione di scissione sopra richiamata, la scrivente società subentra ad Enel Green Power S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima, e dichiara di avere la piena disponibilità tecnico-organizzativa ed economica per operare ed esercitare professionalmente ed esattamente le concessioni idroelettriche in oggetto”*;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 33746 del 05.02.2020 il Servizio Procedente, visto l'atto di scissione parziale della Società Enel Green Power S.p.A. a favore della Società Beneficiaria Enel Green Power Italia S.r.l., registrato a Roma 5 in data 20/12/2019 con n.16543, ai sensi dell'art.46 del Decreto n.3/Reg./2007, ha legittimato l'istanza della Società Enel Green Power S.p.A. relativa al cambio di titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica a favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 46 del D.P.G.R. n. 3/Reg. del 13.08.2007 che dispone *“le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti”*;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di modifica della titolarità della concessione di cui alle premesse, in favore della Società Enel Green Power Italia s.r.l.;

DETERMINA

1. Che la Società Enel Green Power Italia s.r.l. con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti di legge, della concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Pescara per l'impianto di Triano – “Pescara 4° salto” assentita con R.D. del 09.06.1927 e seguenti, regolata dal Disciplinare n.2318 di rep. del 29.09.1926, da Disciplinare aggiuntivo n. 2608 di rep. del 13.07.1929 e dal secondo Disciplinare aggiuntivo n. 3288 di rep. del 27.04.1939 e già riconosciuta ad Enel Green Power S.p.A. con Determina Direttoriale n. DC 18 del 12.02.2010, subordinatamente:
 - all'esatta osservanza e nel pieno rispetto degli obblighi dettati nel Disciplinare che regola la concessione, nonché delle norme del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D.11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni e di tutte le norme vigenti che regolamentano la

- materia delle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, il minimo deflusso vitale ed il buon regime delle acque pubbliche medesime;
- al pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti ed i relativi interessi legali maturati e maturandi, nonché i canoni dovuti in dipendenza della sopraindicata derivazione da determinarsi in base alla vigente normativa in materia;
2. I Dirigenti del Servizio Genio Civile Chieti e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ai sensi dell'art. 41 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione del presente provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente provvedimento.

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto in questo Atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.

Il Direttore del Dipartimento
arch. Pierpaolo Pescara
F.to digitalmente



L'Estensore
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
ing. Silverio Salvi
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
dott. Luca Valente
F.to digitalmente

Firmato digitalmente da VALENTE LUCA
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 20/05/2020 10:24:13



PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica - Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **RIFERIMENTO: AUT_2124448 (da citare nell'oggetto della risposta)**
ProLav: D52G200077
Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV in cavo interrato, nuovo tratto di linea BT 220/400 in cavo interrato, smantellamento della cabina provvisoria minibox unificata tab DG2081 e installazione di una nuova cabina Box unificata tab. DG2061 in località Piazzale De Paoli nel comune di L'Aquila per miglioramento qualitativo della tensione.
"Richiesta pubblicazione avviso sul BURA - art.3 L.R. 83/88

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, presso gli uffici in via campo di pile, L'Aquila ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che per migliorare e razionalizzare il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui alla Delibera 646/2015/R/feel e s.m.i., dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica interrata 20kV per una lunghezza complessiva di circa m. 10,00, la costruzione di un tratto linea BT 220/400 in cavo interrato per una lunghezza complessiva di m 3,00, l'installazione di una nuova cabina box prefabbricata unificata Tab. DG2061 e il relativo smantellamento della cabina provvisoria installata nel 2009, come rappresentato nell'elaborato progettuale allegato.
La ricostruzione e costruzione interesserà aree pubbliche, ricadenti al Fg. 96 del Comune di L'Aquila. (AQ)

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoraa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn - 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, Geom. Di Remigio Marcello, tel. 3294303007;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore 5, Servizio Territorio e Urbanistica, via Saragat, località Campo di Pile - 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

NICOLA AMODIO
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA
SVILUPPO RETE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Via Tenente Casale Y Figoroa n° 39 - 70123 Bari, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

R E N D E N O T O

che ha in progetto la realizzazione di uno scavo sulla SP 26 Turanense per giuntare e posare linea elettrica MT 20 KV in cavo interrato per alimentazione cabina di consegna in MT del cliente Innocenti Immobiliare spa, in località Casa Bianca, nel comune di Carsoli (AQ) Codice SGQ LF0000137269860


Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia L'Aquila SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA Via G. Saragat Loc. Campo Di Pile 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Bari, 11/06/2020

F.to
Nicola AMODIO
Responsabile Autorizzazioni e Patrimonio Industriale



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it